

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4746 del 02/09/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AREA CORTILIVA SU TOMBAMENTO DEL RIO COMUNE: BOLOGNA CORSO D'ACQUA: RIO DEI GNUDI SPONDA DESTRA RICHIEDENTI: SANDRA BEGHELLI E LORETTA LANZARINI CODICE PRATICA N. BO09T0092/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4948 del 02/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno due SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AREA CORTILIVA SU TOMBAMENTO DEL RIO

COMUNE: BOLOGNA

CORSO D'ACQUA: RIO DEI GNUDI SPONDA DESTRA

RICHIEDENTI: SANDRA BEGHELLI E LORETTA LANZARINI

CODICE PRATICA N. BO09T0092/17RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali; Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e

delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PGBO/2017/18086 del 31/07/2017 pratica n. BO09T0092/17RN01 presentata da Sandra Beghelli C.F. BGHSDR65C64A944J e Loretta Lanzarini C.F. LNZLTT63A70A726P, con cui viene richiesto il rinnovo di occupazione di area demaniale ad uso area cortiliva su di un tratto parzialmente tombato del Rio dei Gnudi sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Monte San Pietro al foglio 60 mappali 410-494-495-496-497-498, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 9822 del 04/08/2011 (pratica BO09T0092) con scadenza 31/07/2017;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 263 in data 04/10/2017 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione da parte del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 15/02/2022 con prot.PG/2022/27310 e successivamente sollecitato in data 01/03/2024 con il prot. n.PG/2024/40791, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n.9822 del 04/08/2011 oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio del rinnovo della concessione:

- delle spese istruttoria per la domanda di rinnovo di euro 75,00=;
- canone 2024 per importo di € **148,47=**;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **93,17=**;

Verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 40,82= e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2025;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 02/09/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/157448 del 02/09/2024);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Sandra Beghelli C.F. BGHSDR65C64A944J e Loretta Lanzarini C.F. LNZLTT63A70A726P, il rinnovo di occupazione di area demaniale ad uso area cortiliva su di un tratto parzialmente tombato del Rio dei Gnudi sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Monte San Pietro al foglio 60 mappali 410-494-495-496-497-498, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 9822 del 04/08/2011 ;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene

demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 9822 del 04/08/2011 oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo dell'area demaniale assimilabile ad "area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati" calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 148,47= per l'anno 2024**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 40,82= a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2025, pari a € 148,47=, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 107,65=, fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è

fissata in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 156,83=, in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopracitata L.R., per un importo aggiuntivo di € 93,17=, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,

per gli aspetti di competenza;

13) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali
firma il titolare dell'incarico di funzione delegato
Ubaldo Cibirin

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Sandra Beghelli C.F. BGHSDR65C64A944J e Loretta Lanzarini C.F. LNZLTT63A70A726P.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio dei Gnudi.

Comune: Monte San Pietro foglio 60 mappali 410-494-495-496-497-498.

Concessione per: area cortiliva su di un tratto parzialmente tombato del Rio dei Gnudi sponda destra di mq 123

Pratica n. BO09T0092/17RN01

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2029**(ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione n.9822 del 04/08/2011 (pratica BO09T0092);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.